

Paolo Grossi

Della interpretazione come invenzione
(*La riscoperta pos-moderna del ruolo inventivo della interpretazione*)

SOMMARIO: 1. L'interpretazione della legge entro il riduzionismo giuridico moderno – 2. Sulla riscoperta novecentesca della fattualità del diritto – 3. L'evento 'Costituzione' nell'itinerario giuridico novecentesco – 4. La 'Costituzione' novecentesca: un evento 'rivoluzionario' – 5. Una conclusione: Stato e leggi non esauriscono la giuridicità della Repubblica.

1. *L'interpretazione della legge entro il riduzionismo giuridico moderno.*

L'interpretazione della legge, che è un pilastro nodale per ogni ordinamento a base legislativa, può essere meglio colta nella sua reale dimensione odierna se osservata e valutata in un confronto diacronico, utilissimo per accentuare la sua singolare caratterizzazione nell'oggi. Posto che noi siamo collocati in un tempo giuridico correttamente qualificabile come *pos-moderno*¹, si impone il premettere quale prezioso dato comparativo la configurazione che l'interpretazione della legge ha avuto in quel tempo giuridico *moderno* che si assesta e si definisce nel momento giacobino della rivoluzione francese, incombando poi nello svolgersi ottocentesco di dottrina e di prassi.

Il che è abbastanza facile essendo indiscutibilmente netto il disegno delineato in un siffatto contesto storico; nel quale assistiamo al congiungersi stretto fra un acceso liberalismo economico e un altrettanto acceso assolutismo giuridico. Lo Stato liberale (che siamo soliti chiamare con parecchia approssimazione 'Stato di diritto'), consapevole dell'enorme capacità coesiva che ha il diritto per la saldezza del potere politico e consapevole che quel potere – ormai nelle mani del ceto borghese – ha da restar saldo per tutelare gli enormi interessi economici del ceto, si impegna – assolutisticamente – nella attuazione di un rigido monismo giuridico. Lo

¹ Rimando alle precisazioni offerte in altre mie pagine: *Novecento giuridico – Un secolo pos-moderno*, ora in *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, Roma/Bari, 2012.

Stato assume la veste dell'unico produttore di diritto, rendendo la legge – espressione di una volontà politica suprema – l'unica fonte di produzione; sì unica, giacché ogni altra manifestazione giuridica è posta nei gradini inferiori di una rigidissima gerarchia.

Usiamo, di proposito, l'aggettivo 'rigido' per sottolineare il letto di costrizione entro il quale il diritto è forzosamente immesso. Si pensi allo strumento, che la rivoluzione vuole e che Napoleone realizza, progettato per racchiudere una intera branca giuridica entro un serrato sistema di dettagliate previsioni: il Codice, che dalla germinale Francia si estende a tutta l'Europa continentale occidentale. E' una fonte novissima², che non ha precedenti malgrado quel nome – Codice – usato parecchie volte nei quasi duemila anni precedenti con significati però assai diversi; novissima, se non altro, per la presunzione che le è sottesa di disciplinare dettagliatamente un ampio territorio del diritto con la pretesa alla esclusività e con la proiezione verso un futuro senza fine. Tanto è vero che, in Francia, per il primo Codice, il napoleonico *Code Civil*, si ha soltanto in questi anni, dopo più di due secoli di vita, una novazione profonda (che non ci può che lasciare, ohimè, perplessi).

Statalismo e legalismo si affannano a rintuzzare il più possibile il rango della interpretazione e dell'interprete. Ne abbiamo un esempio in Italia in quelle 'Preleggi' al Codice del 1942, che, mutate e trasfigurate in molte parti, rimangono ancora conservate in una positività formale (e stonata con l'attuale approccio giuridico pos-costituzionale) per quanto attiene proprio alla "interpretazione della legge"; dove si afferma, in modo lampante nell'articolo 12, che "non si può ad essa [legge] attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole...e dalla intenzione del legislatore", lasciando all'applicatore il solo ricorso alla interpretazione estensiva ed analogica e ai 'principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato' e mantenendo così il principio salvante (salvante per una visione assolutistica) della statualità del diritto.

Qui all'interprete spetta una più confacente qualificazione, quella di esegeta, intendendo con la parola 'esegesi' (proveniente – guarda caso! – dalla scritturistica sacra) nulla più che la spiegazione passiva di un testo. Per questo, i caratteri tipizzanti della legge sono generalità chiarezza certezza, cui deve attenersi il legislatore per rendere effettiva la auspicata passività dell'esegeta. Con un risultato disarmante: primato del testo sui fatti di vita ma anche separazione del testo dai fatti di vita. E il legalismo si trasforma necessariamente in formalismo. E l'astrattezza diventa apprezzatissimo

² Mi basta rinviare a quanto ne scrissi una diecina di anni fa: *Code civil – Una fonte novissima per la nuova civiltà giuridica*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico* – Atti dei Convegni Lincei, 221, Bardi, Roma, 2006.

carattere della norma. E, via via, si insinua, in tal modo, il mito della purezza del diritto (ridotto a forma disincarnata), nonché della scienza giuridica; in particolare, per quel che maggiormente interessa ai fini della presente lezione, della purezza del diritto civile, un diritto sublimato a *ratio scripta* facendogli assumere la qualità inestimabile (per i legalisti, s'intende) della meta-temporalità.

2. Sulla riscoperta novecentesca della fattualità del diritto

E i fatti – naturali, sociali, economici – nei quali è immersa l'esistenza quotidiana degli uomini e con i quali essi sono chiamati a fare i conti? La risposta è pronta: ai fatti deve pensare soltanto il legislatore. Nella visione *moderna* i due territori del diritto e dei fatti appaiono separati da una sorta di impenetrabile muraglia, a cavalcioni della quale è da collocare idealmente il legislatore, il solo chiamato ad attingere alla fattualità e a trasformarla quando voglia in una dimensione anche giuridica.

E' stata, per la scienza civilistica italiana, una impronta – questa della purezza – che è durata a lungo, tanto che, ancora negli anni Cinquanta, uno dei nostri maggiori maestri, Francesco Santoro Passarelli, si riteneva legittimato a redigere un testo di iniziazione didattica intitolandolo 'Dottrine generali del diritto civile'³, testo esemplare per nitore di scrittura e di concetti, ma percorso dalla volontà di ridurre il diritto civile a un prodotto depuratissimo da scorie, a una *ratio scripta* come si diceva più sopra.

È evidente che il culto della astrattezza e il mito della purezza rientravano in una occhiuta strategia; servivano cioè a mascherare la finalità preminente della civiltà borghese: la assoluta tutela dell'ambiente e delle sue ricchezze, cui si univa la sfrontata indifferenza per lo squallore e le miserie delle masse. Ma c'è di peggio: la conquistata uguaglianza giuridica, rendendo formalmente aperto a tutti l'accesso alla proprietà fondiaria (e, quindi, alla ricchezza), veniva a identificare il mancato arricchimento quale frutto di pigrizia o di incapacità. Ed è in Italia soltanto con la Costituzione repubblicana, e, in particolare, con la complessità dell'articolo 3, che si ha la giusta affermazione della uguaglianza giuridica di tutti i cittadini ma altresì l'impegno per lo Stato democratico a eliminare gli impedimenti fattuali a un effettivo

³ E', infatti, questo il titolo con cui l'Autore qualifica la quarta edizione del 1954 (e, poi, le successive) delle sue *Istituzioni di diritto civile* pubblicate, presso l'editore Jovene di Napoli, in prima edizione nel 1944.

benessere di tutti, anche degli ultimi.

Una precisazione forse non disutile. Il ‘corso’ in cui si inserisce la nostra lezione ha come terreno d’elezione il ‘diritto del lavoro’, e vale la pena di ricordare – e serve anche da ammonimento – i motivi per cui questa così rilevante branca giuridica abbia tanto tardato ad assumere una propria autonomia. Per tutto l’Ottocento, secolo schiettamente *moderno*, tutto si risolveva infatti in una schematizzazione risalente – *mirabile illud!* – al diritto romano classico e durata intatta sino alla fine del secolo XIX: il rapporto di lavoro subordinato altro non era che locazione d’opere, *species* del genere contrattuale ‘locazione’; una *species* locativa la cui struttura tecnicamente non si differenziava dalla locazione di cose, e il lavoro, al pari della *res* concessa in godimento non gratuito, si riduceva a una *energia*, l’unica *cosa* che il lavoratore possedesse e che egli offriva ugualmente in un godimento non gratuito. Entro la compatta unitarietà del diritto civile alla cosa/lavoro era impossibile assurgere a quella dimensione etico-sociale strettamente connessa alla dignità del soggetto lavoratore alla quale siamo oggi fortunatamente avvezzi e sulla quale si è formata, tardi e lentamente, l’autonomia di un ‘diritto del lavoro’. Finché questo restava nelle spire del civilistico contratto di locazione un siffatto risultato si poneva improponibile; il lavoro restava *cosa* tra le *cose*.

Il fermento – per così dire – affrancatorio prese vita a fine Ottocento grazie alla giurisprudenza delle corti probivirali e di alcuni coraggiosi pretori, alla animosità della prassi ormai articolata in formazioni collettive e alla attenta osservazione e valorizzazione che di questa prassi fecero alcuni intraprendenti uomini di scienza (penso, fra i non molti, al giovane Carnelutti e a certi suoi lungimiranti interventi sul problema degli infortunii sul lavoro⁴). Certamente fu un’origine extra-legislativa, testimoniata dal naufragio del progetto di legge Cocco Ortu/Baccelli (anno 1902) mirante a una visione (e a una disciplina) nuova del lavoro⁵.

La società, nel suo complesso di valori interessi fatti, lentamente si avvia a prevalere; e sarà questo il segno e l’insegna di un secolo parecchio nuovo per il diritto e i giuristi, il Novecento, un tempo già pos-moderno quando il diritto si connota sempre più di una accesa fattualità⁶.

⁴ Ci riferiamo a: F. CARNELUTTI, *Infortuni sul lavoro (Studi)*, Athenaeum, Roma, 1913.

⁵ Su questo contesto assai fertile di novità basti il rinvio a: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana-Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 97 ss..

⁶ Cfr. P. GROSSI, *Sulla odierna fattualità del diritto*, ora in *Ritorno al diritto*, Laterza, Roma/Bari, 2015.

3. *L'evento 'Costituzione' nell'itinerario giuridico novecentesco*

Ma il veramente nuovo, il profondamente nuovo che imprimerà un senso all'itinerario giuridico (e non solo) dell'intero secolo è senza dubbio la 'Costituzione'; precisando subito che il vocabolo non è qui inteso nel suo significato lato e generico, bensì nella accezione specifica incarnatasi nelle Costituzioni novecentesche, frutto ed espressione di un clima autenticamente democratico nel solco del cammino inaugurato a Weimar nel 1919.

Queste Costituzioni hanno poco a spartire con le stesse giusnaturalistiche 'carte dei diritti', manifestazioni del costituzionalismo sette/ottocentesco e concretantisi in nobilissime proposizioni di indole filosofico-politica⁷. Le nuove 'carte', la nostra del 1948 per esempio, ben altro vogliono essere. Come ho detto già molte volte, non si può non vedere in esse il breviario giuridico offerto al cittadino italiano nelle vicende della sua esistenza quotidiana. Si badi: a ogni cittadino italiano, qualunque sia la sua condizione economica e sociale: all'abbiente come al nullatenente, precisazione che serve per far capire più efficacemente che siamo in un pianeta giuridico distantissimo da quell'elitarismo (su basi economiche) che ha dominato la civiltà borghese.

Insomma, con le nuove Costituzioni novecentesche siamo di fronte a un messaggio schiettamente *pluralistico*, sia dal punto di vista sociale che da quello giuridico. Ecco perché, in una mia lezione maceratese di qualche anno fa, volli qualificare la nostra 'carta' quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno⁸. Per la prima volta, nella storia del diritto in Italia, il complesso costituzionale veniva pensato e risolto non solo sul piano filosofico o politico, ma altresì (e primariamente) su quello giuridico: radici valoriali da cui prendevano vita principii e diritti fondamentali dal carattere intrinsecamente giuridico.

Ho scritto 'primariamente' non perché mi sentivo – da giurista – impegnato in una modellazione apologetica, ma semplicemente perché mi riferivo a come seppero operare i nostri Padri Costituenti dietro l'orientamento teorico fornito loro da Giorgio La Pira, relatore nella prima sotto-commissione in seno ai Settantacinque: anteriorità e primato della persona umana rispetto allo Stato e, quindi, a qualsiasi coagulazione

⁷ Per questo, qualificabili correttamente come espressioni di un costituzionalismo senza Costituzione.

⁸ *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos-moderno* (2013), ora in *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma/Bari, 2017.

politica⁹.

E qui permettetemi che vi esprima un sincero rincrescimento, concernente la pigrizia culturale dei giuristi e soprattutto dei civilisti di fronte all'evento/Costituzione, che è davvero un macro-evento. La Costituzione apparve, infatti, a molti (non a tutti, per fortuna) quasi un ingombro nel paesaggio giuridico tradizionale al pianeta di *civil law*, paesaggio assolutamente nitido nella sua semplicità.

Se non vi fu un rigetto, vi fu piuttosto una rimozione. Relegando quell'evento all'interno di uno scenario prettamente politico e tutt'al più sociale, si rifiutava la sua valenza di formidabile strumento giuridico nelle mani dei cittadini e soprattutto dei giudici; ci si sentiva ancora portatori del vecchio verbo monistico, ci si sentiva esegeti, orgogliosi di essere servi della legge come insegnavano i luoghi comuni della retorica post-illuministica e pos-giacobina. E la ripetevano anche grossi personaggi – grossi culturalmente – questa pseudo-verità.

Penso al mio vecchio maestro di procedura civile nell'Ateneo fiorentino, Piero Calamandrei, che, quasi al termine del suo lungo cammino legalistico¹⁰, recensendo nel 1942 il volume sulla certezza del diritto del filosofo Flavio Lopez de Oñate, usciva in una affermazione che è sempre stata per me bruciante e sempre l'ho respinta: “i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia”¹¹, sottintendendo che a questi personaggi conveniva unicamente l'argomentazione logico-deduttiva, sillogistica, che dal tempo degli illuministi si assegna quale canone imperativo per la interpretazione (*rectius*: per la esegesi) di giuristi teorici e pratici.

⁹ Si vedano le precisazioni offerte nella mia 'lezione' citata nella nota precedente (pp. 39/59).

¹⁰ L'ultimo Calamandrei, ossia il personaggio (esemplare per probità intellettuale) che riflette, dopo il 1943, sulle primeggianti ideologie cattolica e marxista, è anche un personaggio che tende a rivedere l'immacolato legalismo cui si era prima ispirato. Ho ripercorso i suoi dubbi e ripensamenti in un mio contributo biografico: *Lungo l'itinerario di Piero Calamandrei* (2009), ora in: *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, tomo II, Giuffrè, Milano, 2014, nonché in P. GROSSI, E. CHELI, G. ALPA, *Piero Calamandrei – Garanzie e limiti del potere giudiziario. Relazioni e interventi alla Assemblea Costituente*, Marietti, Genova, 2016.

¹¹ P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (1942), ora in appendice al volume di Flavio LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto* (edizione a cura di G. ASTUTI, Giuffrè, Milano, 1968, p. 176). In proposito ho polemizzato espressamente nella mia adesiva recensione al felice volumetto di Vincenzo PANUCCIO, *La fantasia nel diritto*, Giuffrè, Milano, 1984, recensione che, con lo stesso titolo del volumetto panucciano, io pubblicai sui *Quaderni Fiorentini*, 15 (1986) (vedila ora in *Paolo Grossi*, a cura di G. ALPA, Laterza, Roma/Bari, 2011, p. 41 ss.).

4. La 'Costituzione' novecentesca: un evento 'rivoluzionario'

Un ingombro, ho detto poco fa. Certo, un evento scomodo per giuristi pigramente e comodamente adagiati all'ombra della legge e di quei maestosi e ramificatissimi Codici. Però, un evento dal carattere spiccatamente rivoluzionario. E se ci si meravigliasse di un aggettivo così impegnativo e lo si ritenesse stonato, mi sentirei di ripeterlo e di insistervi sopra, chiarèndone subito il contenuto che intendo assegnargli. Sì, rivoluzionario, perché i Padri Costituenti si dettero da fare non redigendo un testo che fosse la *creazione* della loro libera volontà e, magari, del loro amplissimo potere, ma ricercando e reperendo, indi *leggendo e trascrivendo* in un testo destinato a consolidare il risultato di questa *lettura*. Se volete: *inventando*, termine che, usato nel significato dell'*invenire* latino (cercare e reperire), denuncia un'attività senz'altro attiva e impegnativa, senz'altro costruttiva, ma che non ha nulla di *creativo*¹².

Lessero, infatti, in quel sostrato valoriale che, per la prima volta, la società italiana - dopo avere scosso dalle sue spalle le tragedie di una dittatura e di una guerra rovinosa, rimossi i condizionamenti elitari di carattere censitario proprii del vecchio assetto borghese - era ormai capace di esprimersi liberamente. Il complesso dei valori, tra le mani sapienti dei *Patres*, si trasformò in *principii* e prese la forma di centotrentanove articoli.

Principii che, per essere fondati su valori, non avrebbero mai potuto appartenere a una dimensione meramente episodica, risultando naturalmente duraturi e proiettati nella vita lunga del popolo italiano; sicuramente, però, non immobili bensì non alieni alla capacità di ascolto del divenire di quel corpo vivo che è una comunità storica, traèndone una tensione necessariamente dinamica. E qui mi permetto di ricordare l'esempio che porgevo agli studenti nel tempo felice delle mie amate lezioni nella Facoltà giuridica fiorentina per far loro comprendere il perenne contrappunto tra durevolezza e mobilità che contrassegna la vita dei valori: questi - io dicevo - assomigliano ai ghiacciai della natura fisica, apparentemente immobili ma effettivamente dotati invece di un movimento lentissimo quanto mai incisivo nel suo impercettibile incedere. Così è per la vita dei valori (e dei conseguenti principii), che non consiste in una imbalsamazione statica ma in un dinamismo tanto lento quanto intenso.

¹² Ho ritenuto precisare questa peculiare visione in parecchi recentissimi contributi, tra i quali segnalo almeno i seguenti: *L'invenzione dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte*, *L'invenzione della Costituzione: l'esperienza italiana*, *L'invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici*, tutti ora in: *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma/Bari, 2017.

Il testo della nostra Carta si radica, infatti, in una ampia dimensione costituzionale in tanta parte inespressa ma vitale, dimensione percorsa da una precisa forza dinamica. La *invenzione* messa in opera dai *Patres* continua perennemente ben oltre il biennio del loro lavoro costituente e permette di seguire questo incessante espandersi e anche modificarsi che avviene al livello profondo delle radici. E' quello che taluni acuti costituzionalisti chiamano la forza espansiva dei principii, che si traduce nella consequenziale espansione dei diritti fondamentali della persona. E', puntualmente, la forza espansiva che va riconosciuta agli stessi primi articoli della 'carta' e soprattutto all'articolo 2.

E', inoltre, pienamente comprensibile che nel programma dei Costituenti si inserisca armonicamente la significativa presenza di una Corte costituzionale; che è organo di garanzia in quanto continuatrice dell'opera *inventiva* dei Padri, una continua *invenzione* che è riuscita a dotare i cittadini – nei sessanta anni della sua operosità – di un accresciuto numero di situazioni giuridiche protette.

La Costituzione, insomma, come *interpretazione*; anzi, come criterio per ogni interpretazione in grazia della sua capacità *inventiva*. Il che può dirsi ugualmente del carattere *inventivo* della Corte Costituzionale.

5. Una conclusione: Stato e leggi non esauriscono la giuridicità della Repubblica

Credo che, a questo punto, il nostro discorso possa dilatarsi.

È chiaro che – contrariamente a quanto si affermava dal legalismo monista della modernità, artificioso nei suoi costrutti a fondazione mitologica¹³ - il diritto non è *creatura* della volontà del legislatore, né si identifica in un complesso di leggi. Il diritto è, piuttosto, realtà che si colloca nelle radici profonde e profondamente *identitarie* di una comunità storica, è realtà da ricercare, reperire, *inventare*.

Ed è chiaro che Stato e leggi non esauriscono la giuridicità della Repubblica.

La Costituzione, con il suo porporci un pluralismo sociale e un corrispondente pluralismo giuridico, con il suo porporci essa stessa quale *interpretazione/invenzione*, esige una visione pluralistica delle cosiddette

¹³ Per maggiori chiarimenti su queste fondazioni *mitologiche* della modernità non possiamo che rimandare a: P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2007 (terza edizione) e soprattutto al secondo dei saggi ivi contenuti e intitolato: *Oltre le mitologie giuridiche della modernità*.

fonti, con la precisazione necessaria che queste sono tutte accomunate da un riscoperto carattere *inventivo*. Legislatore, giurisprudenza, scienza, prassi sono tutti coinvolti in un'opera di costruzione, una costruzione che non dovrà mai smentire quel carattere.

Chiuderei con una raccomandazione rivolta a tutti i giuristi immersi nella positività dell'oggi, siano essi teorici o pratici: apriamo le finestre dei nostri studii e guardiamo attentamente quel che succede fuori. Non possiamo che cogliervi un movimento e un mutamento intensi e rapidissimi proprii di un'età di transizione, appunto il pos-moderno, che si distanzia sempre più dall'assetto ben sigillato della modernità, senza che si sia tuttora consolidato in un paesaggio giuridico dalle architetture stabili.

Se il nostro sguardo è attento, cogliamo aspetti che possono turbarci ma che sono – lo si voglia o non – scritti nelle cose: il distacco sempre più palese fra apparato normativo e società civile, a cominciare da quei nostri Codici risalenti agli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, pur ammirevoli per le intelaiature concettuali fornite da una provveduta riflessione scientifica; spesso l'assenza del legislatore incapace di tener dietro a una dinamica velocissima, spesso anche la sua impotenza ad adeguare norme vecchie e superate; spesso la sua posizione abdicativa consistente nel rinunciare a una disciplina dettagliata, limitandosi a disegnare leggi/cornice o una legislazione per principii (di cui è esempio illustre il cosiddetto 'Codice del processo amministrativo' del 2010, che usurpa come tanti 'Codici' odierni una qualifica dai connotati storico-giuridici tanto precisi e tanto diversi)¹⁴.

Da tutto ciò discende un risultato facilmente osservabile, impresso com'è nelle trame dell'odierno paesaggio giuridico: l'asse dell'ordinamento si sposta; la legge, le leggi appaiono sempre più appartate, mentre acquista centralità l'interpretazione in tutte le sue molteplici manifestazioni. Ma deve esser chiaro (e si trae – spero - agevolmente da tutto quanto abbiam detto) che l'interpretazione non è mai legata alla sola volontà dell'interprete, anche se fosse costui il titolare di un potere supremo. Interpretare è sempre un fare i conti con qualcosa che esorbita la soggettività solitaria e si colloca in rapporto con una realtà esterna al soggetto interprete; è, infatti, sempre ricerca e reperimento – *invenzione* – magari sorretta da forti intuizioni e può spesso concretarsi anche in sviluppo e costruzione.

È un ruolo che fino a ieri sembrava consegnato unicamente nel grembo di un legislatore arroccato nel suo Olimpo e avvolto da un robusto vestimento mitologico; ruolo che oggi spetta anche ad altre fonti, fonti

¹⁴ In proposito abbiamo diffusamente discusso in: *Sulla odierna incertezza del diritto*, ora in *Ritorno al diritto*, cit, p. 51 ss..

plurime ed esorbitanti dalla rigidità della passata inchiodante tipicità. Dottrina, giurisprudenza pratica, notai, avvocati sono tutti chiamati a essere protagonisti di questa *invenzione*.

Se si incarna – come avviene – in una tradizione attingendo alle radici di una civiltà storica, sempre ha, tuttavia, una sua proiezione verso il futuro, sempre è presagio di futuro e contributo alla sua definizione. Svincolata dai secchi comandi che piovono dai detentori del potere, rivolge il suo sguardo con umiltà verso il basso dove corre continuo il cammino della storia, quella storia che non ha per protagonisti sovrani, guerre, sconfitte e vittorie, trattati internazionali (eventi sonori ma troppo spesso sovrastrutturali), bensì la commedia/tragedia dell'uomo comune e delle collettività, che si consuma ogni giorno dall'alba al tramonto e che è il forte ma invisibile tessuto della normale vicenda umana.